

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE

Il Municipio di Melide

richiamato l'art. 3 cpv. 1 e 2 della Legge sulla prostituzione del 25 giugno 2001 secondo cui i Municipi stabiliscono, mediante ordinanza, i luoghi ove l'esercizio della prostituzione è vietato siccome può turbare l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica;

richiamato pure l'art. 6 di tale legge secondo cui "nell'ambito dell'esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite e da loro clienti che turbano l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica";

ritenuto che conformemente alle norme citate la prostituzione può essere vietata, in particolare, sulle strade che attraversano quartieri d'abitazione e residenziali, in prossimità delle fermate dei trasporti pubblici durante le ore d'esercizio, nelle vicinanze delle chiese, delle scuole e degli ospedali, come pure nei parchi giochi e loro immediate vicinanze;

tenuto conto della pericolosità della strada cantonale Melide - Morcote, del forte traffico in transito su questa strada, della mancanza di marciapiede, dei diversi accessi alberghieri a confine con la strada in questione;

ordina:

- Art. 1** In relazione alla tutela della tranquillità pubblica e della sicurezza dei cittadini che ci abitano, la prostituzione è vietata nella zona tra il posteggio pubblico di Via al Doyro, sito al mappale n° 195 RFD di Melide (compreso) ed il confine territoriale con il Comune di Vico Morcote.
- Art. 2** Contro la presente ordinanza pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.
- Art. 3** La presente ordinanza decorsi i termini di ricorso entra immediatamente in vigore.

IL MUNICIPIO

RM 246 - 25.3.2002

Pubblicazione agli albi comunali dal 29 marzo 2002 al 12 aprile 2002